

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 30/03/2021

FATTO

- Il ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati relativi a finanziamento contro cessione del quinto n. ***526 stipulato nel mese di maggio 2014 ed estinto anticipatamente nel settembre 2018, dopo il pagamento di 50 rate, e finanziamento con delegazione di pagamento n. ***528 stipulato nel mese di maggio 2014 ed estinto anticipatamente nel settembre 2018, dopo il pagamento di 50 rate.
- Esperito infruttuosamente il reclamo, a seguito del quale l'intermediario si è impegnato a rimborsare delle quote a titolo di premi assicurativi non goduti, il cliente propone ricorso all'Arbitro.
- Chiede il rimborso di E. 5106,35 al netto di quanto già versato e di quanto l'intermediario si è impegnato a rimborsare in seguito al reclamo, oltre interessi e E 250,00 a titolo di spese.

L'intermediario ha asserito che tutto ciò che spettava al cliente a titolo di rimborso di costi/oneri è già stato allo stesso regolarmente restituito in sede di estinzione anticipata e non residua altro da rimborsare, avendo le commissioni in esame natura *up front*.

Le clausole contestate dalla cliente sono state ritenute legittime dalla giurisprudenza costante dell'ABF e dei giudici ordinari.

Con riferimento alla commissione dell'intermediario del credito, l'intermediario sostiene che le attività del medesimo sono limitate alla fase prodromica rispetto alla conclusione del contratto e che la commissione è stata già corrisposta all'intermediario stesso (cfr.

evidenza in allegato alle controdeduzioni). A tale commissione va quindi attribuita natura up front.

L'intermediario riferisce, inoltre, di non ritenere applicabile al caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia sul cd. caso "Lexitor" per i seguenti motivi:

(i) la sentenza "Lexitor", come la Direttiva 2008/48 che la stessa interpreta, non ha la cd. efficacia "orizzontale"; (ii) l'articolo 125 sexies del TUB, norma di attuazione della Direttiva 2008/48, non può essere interpretato nel senso indicato dalla sentenza cd. Lexitor", in quanto la norma italiana si riferisce ai costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" e quindi è limitato alle voci commissionali che remunerano prestazioni future rispetto all'estinzione anticipata.

Ancora, l'esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento degli intermediari (negli orientamenti pregressi dell'Arbitro, nelle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, ecc.) e la ragionevolezza.

Poi (a) i principi affermati dalla stessa non si dovrebbero applicare ai contratti stipulati precedentemente; (b) la sentenza "Lexitor" non potrebbe applicarsi a costi fatturati da terzi, come per esempio proprio i costi di intermediazione.

Infine, secondo l'intermediario per decenni la Banca d'Italia avrebbe impartito istruzioni contra legem (in quanto prevedenti il rimborso dei soli costi up front, *rectius* recurring). L'applicazione della sentenza "Lexitor" produrrebbe danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri upfront e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato recurring. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 "*letto alla luce del considerando 39¹ di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di*

credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che “..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

Dal momento che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” e;*
- *per evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *considerato anche che è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*
- *avuto presente, infine, che “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione..di un nuovo contratto di credito”.*

la Corte ha statuito che “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell'ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch'essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo ora all'esame del caso di specie, e cominciando dal contratto di cessione del quinto n. ***526, è in atti copia del conteggio estintivo che riporta 50 rate scadute su 120 complessive. Il cliente allega inoltre la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del prestito.

Ciò premesso, con riferimento alla commissione dell'intermediario del credito ed alla individuazione del soggetto che è intervenuto nel contratto come tale, va rilevato che, nel caso di specie, risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, che ha anche operato il riconoscimento del Cliente ai sensi del D.Lgs. 231/2007. L'intermediario ha prodotto la fattura del pagamento della provvigione all'intermediario del credito e la contabile del pagamento.

Ciò detto, secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, ai fini della qualificazione della clausola dell'intermediario del credito, se l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, la provvigione va qualificata quale costo *up front*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può reputarsi priva di descrizione. La stessa è dunque rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

Ciò premesso, e riepilogando, vanno considerati come oneri *recurring* le Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, mentre vanno considerati come oneri *upfront* le Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le Provvigioni all'Intermediario del credito.

Con riferimento agli interessi, l'orientamento condiviso dai Collegi con riferimento a casi simili a quello in esame, è nel senso di considerare la rimborsabilità della quota interessi secondo il criterio *pro rata temporis* per opacità del regolamento contrattuale, in quanto nel modulo SECCI è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (cfr. tra le più recenti, Coll. Milano n.19582/20):

In materia di rimborso dei premi assicurativi, il contratto sottoscritto dal ricorrente rinvia alle formule attuariali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. L'intermediario ha prodotto copia delle CGA e dei moduli di adesione alle coperture, che risultano debitamente sottoscritti dal cliente. Il cliente ha quindi dichiarato anche di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nelle CGA, tra cui anche i criteri di rimborso dei premi.

Secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, per l'applicazione del criterio contrattuale è sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

Secondo le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi a casi come quello in esame si applicano le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo.

Con riferimento al rimborso del premio assicurativo, l'intermediario sostiene di avere rimborsato l'importo di € 1.609,37 e allega relativa evidenza. Ha versato altresì in atti comunicazione con cui la Compagnia individuava tale importo come dovuto.

Nel ricorso il cliente, in considerazione dell'impegno dell'intermediario a corrispondere tale somma, ha conseguentemente decurtato l'importo chiesto con il reclamo. Pertanto nel successivo prospetto di calcolo la somma in questione viene inserita come "rimborsata".

Applicando ora ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito							
Importo del prestito	€ 25.050,97	TAN	6,70%				
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	287,00				
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%				
Data di inizio del prestito	01/08/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,26%				

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. perfezionamento finanziamento (lett. a)	809,34	Upfront	37,26%	301,57	0,00	301,57			
Comm. gestione finanziamento (lett. b)	809,34	Recurring	58,33%	472,12	472,34	-0,22			
Provvigioni Intermediario del credito (lett. c)	1.033,20	Upfront	37,26%	384,98	0,00	384,98			
Costi assicurativi (lett. g + h)	3.049,18	Criterio contrattuale	***	1.609,37	1.609,37	0,00			
Interessi	9.389,03	Recurring	58,33%	5.476,93	3.498,75	1.978,18			
Totale									2.664,51

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Venendo ora al contratto n ***528, è in atti copia del conteggio estintivo che riporta 50 rate scadute su 120 complessive. Il cliente allega inoltre la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del prestito.

Con riferimento alla commissione dell'intermediario del credito ed alla individuazione del soggetto che è intervenuto nel contratto come tale si fa presente che, nel caso di specie, risulta intervenuto un agente in attività finanziaria che ha anche operato il riconoscimento del Cliente ai sensi del D.Lgs. 231/2007. L'intermediario ha prodotto la fattura del pagamento della provvigione all'intermediario del credito e la contabile del pagamento.

Ciò detto, secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, ai fini della qualificazione della clausola dell'intermediario del credito, se l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, la provvigione va qualificata quale costo *up front*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può reputarsi priva di descrizione. La stessa è dunque rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi. Ciò premesso e riepilogando vanno considerati come oneri *recurring* le Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, mentre vanno considerati come oneri

upfront le Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le Provvigioni all'Intermediario del credito

Con riferimento agli interessi, l'orientamento condiviso dai Collegi con riferimento a casi simili a quello in esame, è nel senso di considerare la rimborsabilità della quota interessi secondo il criterio *pro rata temporis* per opacità del regolamento contrattuale, in quanto nel modulo SECCI è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (cfr. tra le più recenti, Coll. Milano n.19582/20).

In materia di rimborso dei premi assicurativi, il contratto sottoscritto dal ricorrente rinvia alle formule attuariali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'intermediario ha prodotto copia delle CGA e dei moduli di adesione alle coperture, che risultano debitamente sottoscritti dal cliente. Il cliente ha quindi dichiarato anche di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nelle CGA, tra cui anche i criteri di rimborso dei premi.

Come si è già detto, secondo le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi si applicano le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo.

Con riferimento al rimborso del premio assicurativo, l'Intermediario sostiene di avere rimborsato l'importo di € 1.314,03 e allega l'evidenza relativa.

Versa altresì in atti comunicazione con cui la Compagnia individuava tale importo come dovuto.

Nel ricorso il cliente, in considerazione dell'impegno dell'intermediario a corrispondere tale somma, ha conseguentemente decurtato l'importo chiesto con il reclamo. Pertanto nel successivo prospetto di calcolo la somma in questione viene inserita come "rimborsata".

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito			
Importo del prestito	€ 14.227,55	TAN	6,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	163,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/08/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,26%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. perfezionamento finanziamento (lett. a)				459,66	Upfront	37,26%	171,27	0,00	171,27
Comm. gestione finanziamento (lett. b)				459,66	Recurring	58,33%	268,14	268,16	-0,02
Provvigioni Intermediario del credito (lett. c)				586,80	Upfront	37,26%	218,65	0,00	218,65
Costi assicurativi (lett.g +h)				2.510,70	Criterio contrattuale	***	1.314,03	1.314,03	0,00
Interessi				5.332,45	Recurring	58,33%	3.110,60	1.987,25	1.123,35
Totale									1.513,24

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Considerati entrambi i contratti, il totale complessivo risultante dalle tabelle è quindi pari a € 4.177,75 (€ 2.664,51 + € 1.513,24). Tale importo deve essere arrotondato a € 4.178,00. Non può essere accolta la domanda relativa al rimborso delle spese di difesa stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.178,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA